

REGOLAMENTO (CEE) N. 3971/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1987

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che conformemente allo stesso articolo occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un importo che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 944/87⁽⁵⁾, la restituzione degli

alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto soltanto dei prodotti che entrano nella fabbricazione di alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1349/87⁽⁷⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sulle medie delle restituzioni concesse e dei prelievi calcolati per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese corrente; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria in base alla quantità dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro composizione e destinazione; che per attuare tale differenziazione è opportuno utilizzare le zone di destinazione determinate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, del 27 maggio 1977, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1548/87⁽⁹⁾;⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.⁽⁵⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.⁽⁶⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 127 del 16. 5. 1987, pag. 14.⁽⁸⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.⁽⁹⁾ GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 14.

considerando che, a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 ⁽²⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali (*)

(ECU/tonnellata)

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (2)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 31 050	—	—
2309 90 31 110	01	6,82 (3)
	02	—
2309 90 31 190	01	6,80
	02	—
2309 90 31 210	01	13,65 (3)
	02	—
2309 90 31 290	01	13,61
	02	—
2309 90 31 310	01	27,30 (3)
	02	—
2309 90 31 390	01	27,22
	02	—
2309 90 31 900	—	—
2309 90 33 050	—	—
2309 10 33 110	01	6,82 (3)
	02	—
2309 90 33 190	01	6,80
	02	—
2309 90 33 210	01	13,65 (3)
	02	—
2309 90 33 290	01	13,61
	02	—
2309 90 33 310	01	27,30 (3)
	02	—
2309 90 33 390	01	27,22
	02	—
2309 90 33 900	—	—
2309 90 41 050	—	—
2309 90 41 110	01	6,82 (3)
	02	—
2309 90 41 190	01	6,80
	02	—
2309 90 41 210	01	13,65 (3)
	02	—
2309 90 41 290	01	13,61
	02	—
2309 90 41 310	01	27,30 (3)
	02	—
2309 90 41 390	01	27,22
	02	—
2309 90 41 410	01	40,95 (3)
	02	—
2309 90 41 490	01	40,82
	02	—
2309 90 41 510	01	54,60 (3)
	02	—
2309 90 41 590	01	54,43
	02	—

<i>(ECU/tonnellata)</i>		
Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (2)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 41 610	01	68,25 (3)
	02	—
2309 90 41 690	01	68,04
	02	—
2309 90 41 900	—	—
2309 90 43 050	—	—
2309 90 43 110	01	6,82 (3)
	02	—
2309 90 43 190	01	6,80
	02	—
2309 90 43 210	01	13,65 (3)
	02	—
2309 90 43 290	01	13,61
	02	—
2309 90 43 310	01	27,30 (3)
	02	—
2309 90 43 390	01	27,22
	02	—
2309 90 43 410	01	40,95 (3)
	02	—
2309 90 43 490	01	40,82
	02	—
2309 90 43 510	01	54,60 (3)
	02	—
2309 90 43 590	01	54,43
	02	—
2309 90 43 610	01	68,25 (3)
	02	—
2309 90 43 690	01	68,04
	02	—
2309 90 43 900	—	—
2309 90 51 050	—	—
2309 90 51 110	01	6,82 (3)
	02	—
2309 90 51 190	01	6,80
	02	—
2309 90 51 210	01	13,65 (3)
	02	—
2309 90 51 290	01	13,61
	02	—
2309 90 51 310	01	27,30 (3)
	02	—
2309 90 51 390	01	27,22
	02	—
2309 90 51 410	01	40,95 (3)
	02	—
2309 90 51 490	01	40,82
	02	—
2309 90 51 510	01	54,60 (3)
	02	—
2309 90 51 590	01	54,43
	02	—
2309 90 51 610	01	68,25 (3)
	02	—
2309 90 51 690	01	68,04
	02	—

(ECU / tonnellata)

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (*)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 51 710	01	81,90 ⁽²⁾
	02	—
2309 90 51 790	01	81,65
	02	—
2309 90 51 810	01	89,34 ⁽²⁾
	02	—
2309 90 51 890	01	89,07
	02	—
2309 90 51 900	—	—
2309 90 53 050	—	—
2309 90 53 110	01	6,82 ⁽²⁾
	02	—
2309 90 53 190	01	6,80
	02	—
2309 90 53 210	01	13,65 ⁽²⁾
	02	—
2309 90 53 290	01	13,61
	02	—
2309 90 53 310	01	27,30 ⁽²⁾
	02	—
2309 90 53 390	01	27,22
	02	—
2309 90 53 410	01	40,95 ⁽²⁾
	02	—
2309 90 53 490	01	40,82
	02	—
2309 90 53 510	01	54,60 ⁽²⁾
	02	—
2309 90 53 590	01	54,43
	02	—
2309 90 53 610	01	68,25 ⁽²⁾
	02	—
2309 90 53 690	01	68,04
	02	—
2309 90 53 710	01	81,90 ⁽²⁾
	02	—
2309 90 53 790	01	81,65
	02	—
2309 90 53 810	01	89,34 ⁽²⁾
	02	—
2309 90 53 890	01	89,07
	02	—
2309 90 53 900	—	—

(¹) Regolamento (CEE) n. 2743/75.

(²) Per le destinazioni seguenti:

01 zone A, B, C, D ed E definite nell'allegato II del regolamento n. 1124/77,
02 altre destinazioni.

(³) Qualora tale contenuto minimo di mais e/o sorgo sia rispettato, tali restituzioni, su richiesta dell'interessato, sono applicabili anche nel caso in cui il tenore di prodotti cerealicoli superi il tenore massimo previsto alla stessa linea.